

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

DALLO STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 28 - 1. L'iniziativa è esercitata con la presentazione, alla Presidenza del Consiglio, di progetti di legge o di regolamento redatti in articoli. - 2. I progetti di legge e di regolamento, salvo quelli dichiarati urgenti ai sensi del Regolamento interno, non possono essere portati in discussione prima che sia decorso un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla loro pubblicazione in apposito supplemento del Bollettino Ufficiale. 3. Il Regolamento interno stabilisce le procedure, le modalità ed i tempi per la pubblicazione e la diffusione, ai fini della consultazione e della partecipazione popolare, dei progetti di legge e di regolamento.

VIII Legislatura

N. 11

22 giugno 2005

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

ADEGUAMENTI A INDICAZIONI COMUNITARIE DELLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 12 (ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE)

Oggetto consiliare n. 137

RELAZIONE

Con il presente progetto di legge si intende dar corso, secondo quanto già previsto nella delibera della Giunta regionale n. 2419 del 29/11/2004 recante "Indirizzi interpretativi per l'attuazione della L.R. 12/00" (Ordinamento del sistema fieristico regionale) al «recepimento delle indicazioni di quella deliberazione nel testo della L.R. 12/00 al fine di rendere in maniera chiara ed immediata la coerenza della legge medesima con i principi comunitari».

Con la citata delibera 2419/04 preceduta dalla delibera n. 2361 del 22/11/2004 si è dato seguito all'esito del confronto condotto dalla Regione Emilia-Romagna con gli uffici competenti della Commissione Europea, anche attraverso incontri in sede MAE, e conclusisi con un incontro a Bruxelles presso tali uffici in data 29/11/2004, realizzato con la partecipazione della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE. Tale confronto si è realizzato a seguito della procedura svolta dalla Commissione Europea in riferimento a legislazioni italiane in materia fieristica (R.D. 454/34, DPR 7/72, DPR 390/94, L.R. Liguria 40/78, L.R. Veneto 35/88, L.R. Marche 16/79, L.R. Emilia-Romagna 43/80, L.R. Lombardia 45/80, L.R. Friuli Venezia Giulia 10/81, L.R. Abruzzo 75/80, L. Provincia Autonoma di Trento 35/78).

Tale procedura con sentenza Corte Europea del 15/1/2002 riscontrava a carico di tali legislazioni la necessità di tutelare per vari motivi i principi comunitari relativi alla "libertà di stabilimento" e di "libera prestazione di attività e servizi" per gli operatori dei Paesi membri. Ma, come già evidenziato, va subito ricordato che la sentenza europea riguardò accanto a quelle nazionali e di altre Regioni la vecchia Legge della Regione Emilia-Romagna in materia fieristica 43/80 e non invece la L.R. 12/00 attualmente in vigore che modificò profondamente la normativa regionale in materia fieristica contenuta nella L.R. 43/80, imperniata sugli enti fieristici pubblici e sullo svolgimento da parte di tali enti delle attività fieristiche sottoposte alla regolazione della Regione.

La sentenza della Corte Europea non ha quindi né valutato né censurato la L.R. 12/00, cosiccome va ricordato che tale legge ebbe l'approvazione – allora prevista – del Governo italiano.

Successivamente e solo in data 2/7/2004 gli uffici della Commissione hanno emesso un "parere" sulle normative italiane nazionali e regionali in essere, in relazione alla piena soddi-

sfazione delle questioni affermate dal pronunciamento della Corte del 2002; di qui quindi l'apertura di un confronto con le Autorità italiane e con le Regioni interessate. La Regione Emilia-Romagna peraltro ha potuto verificare che per ciò che riguarda la propria L.R. 12/00 non sono previsti rilievi in riferimento a molti dei punti sollevati dalla sentenza della Corte rispetto alla precedente L.R. 43/80.

La nuova Legge 12/00 infatti ha cambiato profondamente la normativa e l'assetto dell'ordinamento fieristico regionale prevedendo tra l'altro la trasformazione degli enti fieristici in SpA e la piena liberalizzazione della promozione delle attività fieristiche che ora possono essere esercitate da ogni operatore e organizzatore e non più dai soggetti aventi i requisiti indicati dalla precedente L.R. 43/80.

Per il resto delle osservazioni che si rivolgono anche alla L.R. 12/00 che si riferiscono esclusivamente ad alcuni aspetti delle procedure amministrative per la regolazione delle attività fieristiche la Regione ha rappresentato in tale confronto anche in sede MAE con gli uffici della Commissione i propri chiarimenti (a cominciare dalla risposta scritta fornita a MAE con nota 15/11/2004 prot. n. AIA/AIA/04/38318 e con delibera n. 2361 del 22/11/2004); al fine di evidenziare – come indicato nella citata delibera 2361/04 – che «la L.R. 12/00 può ben essere letta nel senso che le sue disposizioni siano già interpretabili in coerenza con i dettami della sentenza della Corte di giustizia . . . in quanto già sulla base della L.R. 12/00 un operatore di altro Paese è legittimato secondo gli ordinamenti del Paese di provenienza; le domande degli operatori comunitari di autorizzazione all'evento fieristico devono rispondere solo ai parametri di cui all'art. 10 della L.R. 12/00 riferiti alla manifestazione e alle sue condizioni di qualità, sicurezza, e apertura verso gli operatori, nonché con riguardo alle necessità di evitare per esigenze di ordine pubblico e di impatto ambientale sociale e collettivo, la concomitanza con altri eventi; la calendarizzazione frutto delle autorizzazioni rilasciate agli eventi trova riscontro in indicazioni di ordine generale e costituiscono agenda degli eventi; la Commissione regionale consultiva detiene un ruolo assai limitato – appunto meramente consultivo – nelle decisioni assunte in riferimento allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche».

Nello sviluppo del confronto quindi la Regione Emilia-Romagna «constatato che le contestazioni mosse dalla Commissione investono la intelligibilità della normativa regionale» ha proceduto con le indicazioni contenute nella già richiamata delibera 2361/04 in riferimento agli indirizzi interpretativi della legge agli incontri in data 23/11/2004 presso il MAE e in data 29/11/2004 presso gli uffici della Commissione Europea anche con la partecipazione della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE.

Successivamente, verificato nel suddetto incontro con gli uffici della Commissione i contenuti delle indicazioni atte ad assicurare coerenza con i principi comunitari, la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha adottato la deliberazione 2419/04 in data 29/11/2004, nella quale, confermate le indicazioni già

contenute nella deliberazione n. 2361 del 22/11/2004, proceduto alla integrazione di tali indicazioni alla luce delle risultanze di dette riunioni, ha previsto di «dar seguito per quanto necessario al recepimento delle indicazioni di quelle deliberazioni nello stesso testo della L.R. 12/00 al fine di rendere in maniera chiara ed immediata la coerenza della legge medesima con i principi comunitari.».

Provveduto all'invio di tali deliberazioni al MAE e per suo tramite alla Rappresentanza italiana a Bruxelles e agli uffici della Commissione Europea in data 1 dicembre 2004 e 8 febbraio 2005, con comunicazione di riscontro MAE in data 31 marzo 2005, la Giunta regionale, insediata la nuova legislatura, dà quindi corso con il presente progetto di legge alle deliberazioni sopra richiamate per poter pervenire al più presto secondo quanto prospettato dal MAE alla definitiva archiviazione della procedura.

Il progetto di legge consta di due articoli:

- il primo articolo reca le modificazioni e interventi sul testo letterale della L.R. 12/00 attraverso i quali rendere in maniera chiara ed immediata la coerenza con i principi comunitari.

In particolare, la lettera a) del comma 5 dell'art. 10 viene abrogata allo scopo di rendere chiaro quanto già affermato nell'ambito dei principi generali della L.R. 12/00 che gli organizzatori provenienti dai Paesi membri dell'Unione Europea sono legittimati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti di appartenenza e che pertanto non vengono effettuate discriminazioni tra operatori italiani e comunitari; allo stesso modo per rendere chiaro il valore non vincolante del calendario fieristico, che non ha carattere costitutivo ma finalità meramente promo-pubblicitarie si propone l'abrogazione del comma 3 dell'art. 10, di una parte del comma 1 dell'art. 11 che esplicita il carattere ordinatorio e non perentorio dei termini, e del comma 5 dell'art. 14.

Si propone anche l'abrogazione della lettera b) del comma 4 dell'art. 12 per rendere inequivoco che non vi è – come non vi è – con la L.R. 12/00 alcuna attività programmatica da parte della Regione in riferimento agli eventi fieristici.

Quanto al parere della Commissione regionale per il settore fieristico sul calendario fieristico si reputa di abrogare la lettera b) del comma 4 dell'art. 16 relativo alla espressione del parere, già meramente consultivo, della Commissione su tale calendario.

Al comma 5 dell'art. 5, sempre allo scopo della migliore intelligibilità del testo riguardante l'accertamento oggettivo della qualità, sicurezza, sostenibilità dell'impatto sociale e collettivo nella valutazione di qualifica delle manifestazioni fieristiche da parte dell'Amministrazione regionale, l'aggettivo “permanente” riferito alle caratteristiche richieste alla organizzazione di cui debbono disporre le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, è sostituito dall'aggettivo “adeguata” ed è soppressa l'espressione “avere periodicità e durata prefissate”;

- il secondo articolo disciplina l'entrata in vigore della legge.

PROGETTO DI LEGGE**Art.1***Adeguamenti a indicazioni comunitarie
della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12*

1. Nella Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) sono apportate le modificazioni di cui ai commi seguenti.

2. Nell'art. 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono disporre di un'organizzazione adeguata all'esercizio dell'attività e svolgersi in quartieri fieristici dotati degli idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali. Possono essere concesse deroghe dalla Giunta regionale in relazione alle specifiche caratteristiche della manifestazione fieristica o alla accertata qualificazione e idoneità strutturale, infrastrutturale e funzionale della sede espositiva proposta».

3. Nell'art. 10 sono abrogati:

a) il comma 3;

b) la lettera a) del comma 5;

c) il comma 6.

4. Nell'art. 11, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «tali termini possono essere differenziati in relazione alla qualifica delle manifestazioni fieristiche e non possono superare, di norma, il 31 maggio dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni stesse».

5. Nell'art. 12 sono abrogati:

a) la lettera b) del comma 4;

b) il comma 5.

6. Nell'art. 14 è abrogato il comma 5.

7. Nell'art. 15, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «o non iscritte nel calendario fieristico regionale».

8. Nell'art. 16, comma 4, è abrogata la lettera b).

Art. 2*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

